



Ambito Territoriale di Campi Salentina

Comuni di Campi Salentina, capofila, Carmiano, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Trepuzzi, Veglie

Regolamento Unico per l'appalto dei servizi sociali dell'Ambito Territoriale Sociale di Campi Salentina

Premessa

Il presente regolamento disciplina, mediante definizione di criteri generali, l'attività negoziale dell'Ambito Territoriale Sociale di Campi Salentina, costituito mediante Convenzione stipulata, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.n. 267/2000, tra i Comuni di Campi Salentina, Carmiano, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Trepuzzi e Veglie, in base alla quale i Comuni associati hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Piano Sociale di Zona, strumento di programmazione dei servizi sociali, mediante:

- la delega delle funzioni amministrative al Comune di Campi Salentina, che opera quale Comune Capofila in luogo e per conto degli enti deleganti;
- la presenza di un organismo politico-istituzionale denominato Coordinamento Istituzionale;
- la costituzione di un ufficio che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato Ufficio di Piano, che opera come Centrale Unica di Committenza per l'appalto dei servizi sociali ricompresi nel Piano Sociale di Zona e/o ad esso correlati.

Il sistema di programmazione dei servizi sociali già delineato dalla legge n. 328/2000, infatti, prevede l'obbligo di aggregazione della domanda e individua l'unità minima di riferimento nell'ambito territoriale. Stante l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 58 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 agli appalti dei servizi sociali e la necessità di ottemperare alle disposizioni previste dall'art. 37 del medesimo decreto in materia di aggregazioni e centralizzazioni delle committenze, l'ANAC con propria Delibera n. 911 del 31 agosto 2016 ha stabilito che le stazioni appaltanti iscritte all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) tenuta dall'ANAC, *possono operare come centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia*, principio ripreso dall'art. 142 comma 5-quinquies del Codice inserito dal correttivo D. Lgs. 56/2017 che dispone *Le finalità di cui agli articoli 37 e 38 sono perseguiti anche tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe*.

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Per *servizi sociali* si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche, destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia (D.lgs. 112/1998 all'art. 128).

L'attività negoziale dell'Ambito si svolge nell'osservanza delle disposizioni legislative nazionali e regionali per quanto applicabili agli enti locali, nonché dei principi fondamentali comunitari e costituzionali e precisamente:

- di buon andamento, mediante l'adozione di procedure finalizzate al conseguimento della maggior razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità, proporzionalità, tempestività e correttezza dell'attività amministrativa;
- di imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e libera concorrenza, mediante la trasparenza dell'azione amministrativa e la predeterminazione dei procedimenti.

Con il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (nel seguito denominato “Codice”), modificato dal Decreto Legislativo n. 56 /2017 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”*, lo Stato Italiano ha dato attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto, dedicando ai servizi sociali, individuati nell'Allegato IX, gli appositi articoli 140, 142 e 143 (Titolo VI – Sezione IV- Capo II) del Codice ma anche altre disposizioni contenute nel Codice stesso (artt. 35, 70, 72, 95, 127, 130, 169).

A fronte della eterogeneità dei servizi di cui all'allegato IX del Codice, l'art. 142, comma 5-bis, del nuovo codice (inserito con il correttivo) ha enucleato, nell'ambito di tali servizi, una specifica sottocategoria di servizi nei c.d. settori ordinari, che comprende *“servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi”*, *“servizi di prestazioni sociali”* e *“altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative”*.

I servizi come sopra elencati si devono considerare essenzialmente settori di attività, poiché all'interno di ognuno, l'Allegato IX distingue, mediante i singoli codici CPV, i servizi specifici.

Art. 2 Fonti normative

Il presente Regolamento è redatto in conformità:

- a) al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
- b) al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;
- c) alla Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 recante *“Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”*;
- d) alle Linee Guida ANAC n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Offerta economicamente più vantaggiosa”* approvate con Deliberazione n. 1005 del 21/09/2016;
- e) alle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”* approvate con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016;
- f) alle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* approvate con Deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016;

- g) Linee Guida ANAC n. 5 approvate dall'Autorità con deliberazione n. 1190 del 16 novembre 2016 "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici";
 - h) alla Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
 - i) alla Delibera ANAC n. 911 del 31 agosto 2016 "Chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 37 del Codice – richiesta di parere";
 - j) al D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328";
 - k) alla Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia";
 - l) al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);
 - m) alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
 - n) al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
 - o) alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i..
- Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applica ogni altra disposizione in materia.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) "Codice dei contratti pubblici" o "Codice" il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- b) "Ambito" l'Ambito Territoriale Sociale di Campi Salentina, l'aggregazione intercomunale composta dai Comuni di Campi Salentina, Carmiano, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Trepuzzi e Veglie con il compito di programmazione, organizzazione e gestione associata dei servizi sociali;
- c) "ASL" l'Azienda Sanitaria Locale;
- d) "Comune Capofila" il Comune di Campi Salentina- capofila dell'Ambito Territoriale Sociale di Campi Salentina- in qualità di stazione appaltante;
- e) "Piano Sociale di Zona" lo strumento di programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari dell'Ambito;
- f) "Coordinamento Istituzionale" l'organo di indirizzo, di direzione e di rappresentanza politico-istituzionale dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale;
- g) "Ufficio di Piano" l'ufficio con funzioni programmate, amministrative e contabili dei Comuni associati, competente ad assicurare l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione del sistema integrato di welfare, è la tecnostruttura per l'esercizio delle funzioni della Centrale Unica di Committenza che opera in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia;
- h) "Centrale di Committenza" la stazione appaltante iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni appaltanti (AUSA), tenuta dall'ANAC, titolare del potere di indizione di gare di evidenza pubblica e, pertanto, a stipulare contratti pubblici;
- i) "Responsabile Ufficio di Piano" la figura professionale con funzione di direzione e coordinamento dell'Ufficio di Piano;
- j) "R.U.P." il Responsabile Unico di Procedimento;

- k) “ANAC” l’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 213 del Codice dei contratti pubblici;
- l) CPV “Common Procurement Vocabulary” il sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici volto a unificare i riferimenti utilizzati dagli enti appaltanti per la descrizione dell’oggetto dell’appalto;
- m) “MePA” il mercato elettronico per la pubblica amministrazione per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- n) “PTPC” il Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione;
- o) “RPCT” il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza.

Art. 4 - Attività negoziale dell’Ambito

L’attività negoziale dell’Ambito è regolata dal Codice e dalle Linee Guida adottate dall’ANAC attuative del Codice, nonché dalle ulteriori norme di settore, ed è ispirata ai principi comunitari ed in particolare al rispetto della concorrenza e della non discriminazione fra i possibili concorrenti, alla trasparenza dei comportamenti in tutta la fase concorsuale e negoziale, nonché all’efficienza e all’efficacia dell’azione amministrativa, in un congruo bilanciamento tra i suddetti principi.

Tutta l’attività negoziale, in quanto strumentale al perseguimento di un fine pubblico, oltre ad essere vincolata nel fine, è anche interamente proceduralizzata, preceduta sempre o accompagnata da una fase procedimentale – preordinata alla stipula del contratto ed alla individuazione del relativo contraente. I procedimenti amministrativi che ineriscono all’attività contrattuale sono definiti come procedure ad evidenza pubblica.

Art. 5 Modalità di erogazione dei servizi sociali

L’erogazione dei servizi alla persona, può avvenire mediante diversi strumenti:

- a) *concessione di servizi*: è un contratto a titolo oneroso, in virtù del quale la stazione appaltante affida a uno o più operatori economici, la fornitura e la gestione di servizi riconoscendo a titolo di corrispettivo, unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;
- b) *appalti di servizi*: sono contratti a titolo oneroso, tra la stazione appaltante e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di servizi;
- c) *affidamento ai soggetti del Terzo Settore*: la stazione appaltante stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato (art. 56 D.Lgs. n. 117/2017).

In relazione alle *concessioni di servizi sociali*, in conformità a quanto previsto dall’art. 19 della Direttiva 2014/23/UE, si applicano le disposizioni previste agli artt. 31, 32, 46 e 47 della stessa Direttiva, in relazione all’obbligo di rendere nota l’intenzione di aggiudicare la concessione mediante la pubblicazione di un avviso di preinformazione e agli avvisi di aggiudicazione.

Gli *appalti di servizi sociali* sono collocati dal Codice nell’ambito dei particolari regimi d’appalto disciplinati nel Titolo VI, assoggettati al c.d. regime alleggerito, diversificato a seconda che ricada nei settori ordinari (Capo II – artt. 142 e 143) o in quelli speciali (Capo I Sezione IV – art. 140).

L’affidamento ai soggetti del Terzo Settore è affrontato dal Codice nelle disposizioni dell’art. 112 per le cooperative sociali e dell’art. 143 per le organizzazioni che presentano i requisiti di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Art. 6 L'affidamento dei servizi sociali mediante appalto: le soglie

Nell'ambito degli appalti di servizi, vi è la distinzione fra quelli “sopra soglia” e quelli “sotto soglia”, a seconda che abbiano ad oggetto affidamenti, rispettivamente di importo superiore o inferiore alla cosiddetta soglia comunitaria.

L'art. 35 del Codice per gli appalti dei servizi sociali, prevede due distinte soglie di rilevanza comunitaria:

- a) 750.000 euro per i settori ordinari
- b) 1.000.000 euro per i settori speciali

La direttiva 2014/24/UE con riferimento specifico ai servizi sociali, ha previsto espressamente una soglia più alta di quella applicabile agli altri servizi, ritenendo che il settore, incentrato essenzialmente sull'erogazione di servizi alla persona, sia caratterizzato da una limitata dimensione transfrontaliera essendo legato al contesto sociale, economico e culturale dei singoli stati.

Ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Codice, le soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, e trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Le procedure per contratti di importo stimato pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria sono disciplinate nella Parte II Titolo III del Codice.

Agli appalti di servizi sociali *sopra soglia*, di valore pari o superiore a 750.000 euro nei settori ordinari e a 1.000.000 euro nei settori speciali, non si applicano integralmente le disposizioni del Codice, in quanto si applicano quelle contenute negli articoli 140 e 142-144 alle quali si devono aggiungere (come si può desumere dall'art. 114 co. 1) quelle degli articoli da 1 a 58, purché compatibili.

Per l'affidamento di servizi di importo superiore alle soglie di rilevanza europea il Responsabile Unico del Procedimento procede mediante procedure ordinarie avvalendosi della propria struttura, quale centrale di committenza. In alternativa, su espressa indicazione dell'organo di indirizzo politico, il Responsabile Unico del Procedimento può avvalersi di un'altra centrale di committenza o dei soggetti aggregatori qualificati, , purché costituiti e qualificati come centrale di committenza.

Ai *contratti sotto soglia* appartengono i servizi sociali di valore sino a 749.999,99 euro e si applica il regime procedurale di cui all'art. 36 del Codice, che individua procedure semplificate per la selezione del contraente in relazione all'importo:

- contratti di importo stimato inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e pari o superiore a 40.000 euro = art. 36 co. 2 lett. b);
- contratti di importo stimato inferiore a 40.000 euro = art. 36 co.2 lett. a)

Fermo restando la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, comprensive di tutti i relativi adempimenti, si può procedere secondo le seguenti modalità:

- se il valore del contratto da affidare è inferiore ad € 40.000, mediante affidamento diretto (art. 36 co.2 lett. a);
- se il valore del contratto è pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 35, mediante procedura negoziata (confronto concorrenziale) previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento (art. 36 co. 2 lett. b).

Al fine della determinazione del valore della prestazione da mettere a gara, per la determinazione del prezzo a base d'asta, il Responsabile del procedimento deve tener conto dell'incidenza del costo delle risorse professionali necessarie, del costo dei beni da impiegare per lo svolgimento del servizio, e di tutti gli elementi più significativi che vanno a determinare il prezzo del servizio, nonché l'originalità del servizio stesso, e comunque tale prezzo dovrà risultare non inferiore ai costi complessivi fissi per le retribuzioni contrattuali e gli oneri previdenziali.

Il Responsabile del procedimento, al fine di determinare il costo minimo delle prestazioni da affidare, per il calcolo dei costi del personale dovrà fare riferimento esclusivo ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria.

Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto.

art. 7 Fasi della procedure di affidamento

Secondo il disposto dell'art. 32 D.lgs. n. 50/2016 le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal codice o dalle norme vigenti.

L'affidamento dei contratti pubblici avviene tramite un procedimento amministrativo che si articola in più fasi riconducibili alla “determina a contrarre”, alla fase di “scelta del contraente” retta dai metodi di scelta e dai criteri di aggiudicazione previsti dalla legge ed, in ultima istanza, a quella di “conclusione del contratto” e di “approvazione”, in funzione di controllo.

L'avvio della procedura di affidamento dei contratti è preceduto da apposita determina a contrarre (art. 32 del Codice) nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- l'indicazione delle finalità di interesse pubblico che si intendono soddisfare;
- la tipologia e le caratteristiche dei servizi che si intendono affidare;
- la procedura di gara prescelta;
- il criterio di scelta del contraente;
- l'importo massimo stimato del servizio e la relativa copertura finanziaria
- il nominativo del responsabile del procedimento
- le principali condizioni contrattuali

Gli atti di gara (Bando, disciplinare, capitolato, lettera di invito) sono approvati con la stessa determina.

La seconda fase del procedimento concerne la scelta del contraente, in base alle disposizioni contenute dall'art. 59 del Codice è riconducibile a tre gruppi:

- *procedure aperte* - nelle quali qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara (art. 60 D.lgs. n. 50/2016);
- *procedure ristrette* – nelle quali qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, ma a seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta (art. 61 D.lgs. n. 50/2016);
- *procedure negoziate* – nelle quali l'Amministrazione consulta gli operatori economici individuati e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto. Le procedure negoziate sono a loro volta di due tipi a seconda che sia richiesta o meno la pubblicazione di un bando (art. 36, lett. b).

La terza fase del procedimento di evidenza pubblica concerne la valutazione delle offerte.

L'art. 95, comma 3, lett. a) dispone che gli appalti di servizi sociali sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, che sulla base dei criteri oggettivi e connessi all'oggetto dell'appalto, attribuisce i punteggi. Al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, sono valorizzati gli elementi qualitativi dell'offerta e individuati criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

La quarta fase del procedimento concerne l'aggiudicazione.

A conclusione dei lavori di valutazione la commissione giudicatrice formula la proposta di aggiudicazione, proposta che è soggetta ad approvazione dell'organo competente, secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i

chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata (art. 33 del Codice)

L'aggiudicazione non è immediatamente efficace: lo diviene solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti soggettivi in capo all'aggiudicatario (art. 32 co. 7 del Codice): si tratta dei requisiti di ordine generale previsti all'articolo 80 del nuovo Codice, nonché dei requisiti operativi richiesti dal bando.

Acquisita la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e compiute le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi, il responsabile unico del procedimento attesta in una relazione istruttoria, l'esito positivo o negativo del possesso di tali requisiti, ai fini dell'adozione dell'atto amministrativo di efficacia dell'aggiudicazione.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, si procede con la stipula del contratto (quinta fase).

La stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine non si applica nei casi previsti dall'art. 32, comma 10 del Codice.

L'articolo 22 del decreto correttivo modifica l'articolo 32 del Codice e introduce una procedura semplificata per affidamenti diretti di contratti di importo inferiore a 40.000 euro (lettera a), nonché specifica gli acquisti elettronici a cui non applicare il termine dilatorio per la stipula dei contratti (lettera b).

La lettera a), in particolare, che integra il comma 2 dell'art. 32 del Codice, prevede, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore a 40.000 euro, la possibilità per la stazione appaltante di avviare la procedura di affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. La determina a contrarre potrà dunque coincidere con quella di affidamento.

Per gli affidamenti di importo superiore a 40.000 euro ed inferiore alle soglie di rilevanza europea la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, modalità in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Campi Salentina- capofila dell'Ambito o mediante scrittura privata; per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

Per le acquisizioni inferiori a 40.000 euro non è previsto l'obbligo di prestare garanzie provvisorie o definitive, di cui agli artt. 93 e 103 del Codice.

Per le acquisizioni di importo compreso tra i 40.000 euro e le soglie di cui all'art.35, è obbligatorio prestare le garanzie di cui all'art.103 del Codice. La previsione della cauzione provvisoria e definitiva e le modalità con cui devono essere prestate, sono stabilite nella documentazione di gara.

Qualora nel corso dell'esecuzione di un contratto occorre un aumento o una diminuzione della fornitura dei servizi, l'appaltatore è obbligato a renderla alle medesime condizioni contrattuali fino alla concorrenza del quinto del valore totale contrattuale. Eventuali opzioni di estensione contrattuale, dovranno essere espressamente previste nella documentazione di gara.

La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo

contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante (art. 106 co.11 del Codice).

Art. 8 Documentazione di gara

Il RUP, con il supporto dell'Ufficio di Piano, procede alla stesura degli atti di gara: *il bando di gara* è l'atto con il quale la pubblica amministrazione manifesta l'intenzione di aggiudicare un appalto, *il disciplinare* è il documento che contiene le norme in merito alle modalità di partecipazione dei concorrenti, *il capitolato* è il documento contenente le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto.

Per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, il bando deve essere redatto secondo le modalità previste dagli artt. 72 e ss. e in conformità al Bando-tipo n. 1/2017 ANAC “*Schema di disciplinare di gara Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*”, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017.

Il *Disciplinare di gara* deve contenere: l'oggetto della prestazione e la durata, le garanzie richieste all'esecutore (cauzione provvisoria e definitiva), i requisiti di ordine tecnico ed economico, la qualità e le modalità di esecuzione, il valore indicativo della prestazione, le modalità di pagamento, la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni di legge, il criterio di affidamento, le modalità di presentazione delle offerte, i termini assegnati per l'esecuzione del contratto.

Nel *capitolato* vengono indicate, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali del servizio e traduce il quadro esigenziale in termini di requisiti e prestazioni che il servizio deve soddisfare, stabilendone la soglia minima di qualità da assicurare nella progettazione.

Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di servizi ad alta intensità di manodopera, nei bandi di gara, negli avvisi e/o negli inviti possono essere inserite, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche *clausole sociali* volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

Prima di avviare la procedura di scelta del contraente, il Responsabile del Procedimento deve richiedere il CIG (Codice Identificativo Gara); tale codice va richiesto, indipendentemente dall'importo e dall'esperimento o meno di un procedimento ad evidenza pubblica. Per procedure che prevedano un valore contrattuale inferiore ad € 40.000 è possibile acquisire un rilascio in forma semplificata: lo SMART CIG. A fronte del rilascio del CIG è previsto il pagamento di un importo da parte della Stazione Appaltante, fatta eccezione per procedure che prevedano un valore contrattuale inferiore ad € 40.000 (SMART CIG).

Il RUP è tenuto a registrarsi sul Portale dell'ANAC Servizi on line, ad accesso riservato, “AVCPASS” per poter effettuare i controlli dei requisiti presentati dai concorrenti cui sia stato rilasciato un “PASSE”. I controlli mediante AVCPASS riguardano tutte le procedure di gara, con esclusione degli affidamenti diretti e delle procedure di gara gestite tramite MEPA.

La pubblicazione dei bandi di gara avviene secondo quanto stabilito dal Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “ Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70,71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Art. 9 Soggetti dell'affidamento

Sono ammessi a partecipare all'erogazione e alla gestione dei servizi, tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016.

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice, nonché dei requisiti minimi di:

- *idoneità professionale* (iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore per cui si è iscritti)
- *capacità economica e finanziaria* (dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati alle soglie di affidamento per cui si partecipa);
- *capacità tecniche e professionali* (in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'appalto per cui si concorre, quali l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche professionalità/attrezzature tecniche).

art. 10 Responsabile del procedimento e dell'esecuzione

Ai sensi dell'art. 31 del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 3, con riferimento a ciascuna procedura di affidamento di cui al presente Regolamento deve essere nominato, con apposito provvedimento amministrativo, un Responsabile Unico del Procedimento in possesso dei requisiti di professionalità adeguati all'incarico da svolgere. Il Responsabile del Procedimento è nominato a cura del Responsabile dell'Ufficio di Piano, ove non assuma egli stesso tale funzione. Il Responsabile unico del Procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, ove previsto nell'atto di nomina, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Art. 11 Adesioni a convenzioni e accordi quadro di Consip S.p.A. – procedure sul MePa

Per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, prima dell'avvio di qualunque procedura di affidamento, va verificata la possibilità di approvvigionarsi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) che è uno strumento di eProcurement pubblico gestito da Consip S.p.A. per conto del Ministero Economia e Finanze, utilizzando le seguenti procedure di selezione dei contraenti in conformità a quanto disposto dall'art. 36 del Codice e dalle Linee Guida n. 4 ANAC.

Per le acquisizioni di servizi di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 36, lett. a), qualora il servizio sia rinvenibile sul MEPA, si procede mediante affidamento diretto, secondo la modalità dell'Ordine Diretto d'Acquisto (acquisto diretto da catalogo in base alle offerte pubblicate dai fornitori) o Trattativa Diretta (modalità di negoziazione semplificata rispetto alla RDO, rivolta ad un unico operatore) o mediante creazione della Richiesta di Offerta (modalità di negoziazione in base alla quale si richiede ai fornitori offerte personalizzate sulla base di specifiche esigenze).

Per le acquisizioni di servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, lett. b) è possibile procedere tramite procedure negoziate tramite la consultazione degli operatori economici abilitati all'iniziativa di interesse. Il disciplinare di gara e relativi allegati sono inseriti sul MEPA dal Punto Istruttore in fase di creazione della Richiesta di Offerta (RDO). Sul MEPA l'invito può essere gestito in forma aperta, ammettendo tutti gli operatori accreditati da CONSIP e presenti al momento della pubblicazione della procedura, oppure in forma ristretta attraverso l'invito agli operatori selezionati, previa indagine di mercato sul medesimo strumento informatico.

Art. 12 Adempimenti relativi alla trasparenza ed alla prevenzione della corruzione

L’Ufficio di Piano in coerenza con i principi di trasparenza e predeterminazione dell’attività negoziale, assicura la più ampia pubblicizzazione delle iniziative contrattuali, prima, durante e dopo l’espletamento delle gare, come prescritto dalla normativa e, in particolare, dalle disposizioni del Codice, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché dalla delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d. lgs. 33/2013 come modificato dal d. lgs. 97/2016” ovvero delle successive delibere riguardanti l’argomento.

L’Ufficio di Piano adegua le proprie prassi interne, concernenti la gestione delle procedure di affidamento ed il controllo sull’esecuzione dei contratti pubblici, alle indicazioni contenute nel PTPC del Comune Capofila e dei relativi allegati.

La sezione "Appalti" del sito informatico del Comune di Campi Salentina costituisce il Profilo di committente dell’Ambito Territoriale Sociale in cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

La Sezione suddetta contiene, oltre alle informazioni previste dalla legge, notizie e documenti utili alla corretta partecipazione agli appalti comunali da parte degli operatori economici interessati.

Art. 13 Appalti e concessioni riservati

La disciplina speciale dei servizi sociali consente l’erogazione dei servizi alla persona mediante diversi strumenti che consentono di operare in un’ottica di apertura alla concorrenza e di *favor partecipationis*, assicurando il pieno soddisfacimento dell’interesse sociale perseguito.

L’art. 112 del Codice stabilisce la possibilità di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o riservarne l’esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi, il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o riservare l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

L’art. 143 del Codice, in recepimento dell’art. 77 della Direttiva 2014/24/UE (che disciplina i servizi sociali al Capo I, Titolo III, artt. da 74 a 77) introduce, inoltre, la possibilità di riservare a determinate organizzazioni, il diritto di partecipare alle procedure di appalti pubblici per i servizi sociali elencati nello stesso articolo al comma 1, in presenza però di determinati requisiti che devono essere posseduti dalle predette organizzazioni e che sono disciplinati al comma 2.

Il Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) prevede all’art. 55 il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento. I rapporti con la stazione appaltante sono regolati attraverso la convenzione.

Ci si riferisce, in particolare agli istituti dell’accreditamento e della convenzione, per i quali l’ANAC con le “Linee Guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” approvate con Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016, ha fornito indicazioni volte ad assicurare l’affidabilità morale e professionale degli operatori, il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione ed economicità, la qualità delle prestazioni e la migliore soddisfazione dei bisogni dell’utenza. L’accreditamento, introdotto dalla Legge n. 328/2000 all’art. 11, si pone come atto di abilitazione successivo all’autorizzazione al funzionamento prevista per l’offerta dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e socio educativi. L’accreditamento richiede l’osservanza di standard qualitativi ulteriori e consente di entrare nella rete dei servizi che dà concreta attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale, in quanto regola i rapporti tra l’Ambito e i soggetti erogatori.

La convenzione rappresenta lo strumento individuato all’art. 55 del Decreto Legislativo n. 117/2017 che regolamenta i rapporti tra gli enti pubblici con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di

promozione sociale, ed è finalizzata allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Entrata in vigore e norme transitorie

Le disposizioni di cui al presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto nel citato D.Lgs. 50/2016 e negli atti attuativi e nella restante normativa nazionale e regionale applicabile, alle procedure di affidamento oggetto del presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e del codice civile, ai sensi dell'Art. 30, comma 8, dello stesso D.Lgs. 50/2016. È fatta salva l'applicazione delle Linee Guida elaborate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e degli altri provvedimenti che saranno successivamente emanati secondo quanto disposto dal citato D.Lgs. 50/2016.

Il presente regolamento, allegato al Piano Sociale di Zona 2018/2020 dell'Ambito Territoriale Sociale di Campi Salentina, entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale di Campi Salentina di approvazione del medesimo Piano.